

**COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 77/07/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto ritualmente proposto in data 6 maggio 2010 la signora BO. OR. nata a Cuveglio in data Omissis e domiciliata in via XXV aprile n° 60 Besozzo presso lo studio del rag. Pi. Vi., giusta delega in calce all'atto introduttivo, ha proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta numero Omissis, notificato in data 10 febbraio 2010, concernente l'imposta di registro sulla compravendita di azienda esercente l'attività di produzione artigianale di gelato. Con detto atto di compravendita la ricorrente ha ceduto alla ditta Gu. Gi. la sopra descritta azienda al prezzo di 170.000,00 euro di cui euro 60.000,00 per attrezzature e 110.000,00 per avviamento, questo ultimo importo elevato a euro 149.881,01.

La rettifica è stata operata ai sensi degli articoli 51 e 52 del D.P.R. numero 131/1986 mediante l'utilizzo del metodo reddituale ovvero mediante l'attualizzazione dei flussi di reddito medi del triennio precedente alla cessione. Eccepisce la ricorrente detto metodo contestando che il mero calcolo matematico operato dall'Ufficio non può di per sé essere sufficiente a determinare il nuovo valore dell'avviamento dovendo, se del caso, concorrere con altri elementi che, nel caso in esame, non sono stati indicati. Si è costituito ai sensi del decreto legislativo numero 546/1992 l'Ufficio impositore con nota depositata in data 9 giugno 2010 per chiedere il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Osserva questa Commissione Tributaria Provinciale che il ricorso è fondato e va, conseguentemente, accolto.

Nella determinazione, ai fini dell'imposta di registro, del valore di una azienda trasferita, infatti, l'avviamento non può essere valutato adottando formule astratte e generali senza tenere conto delle particolari e concrete esigenze del complesso aziendale e degli altri elementi che concorrono alla sua formazione.

L'Amministrazione, nella determinazione del maggior valore di avviamento, avrebbe dovuto analizzare tutta un'altra pluralità di elementi quali, a esempio, i costi di gestione e il valore di tutti quei beni e diritti che formano l'azienda al fine di attribuire più credibilità e autorevolezza proprio a quell'unico indizio matematico di per sé insufficiente a determinare in modo attendibile e concreto l'effettiva competitività dell'azienda nonché il suo stato di efficienza. Inoltre, nel caso di cui è causa, è da tenere in considerazione il fatto che l'attività di gelateria è di natura stagionale e non è esente dai rischi legati alle variabili stagionali, inoltre è ubicata in Cassano Magnano ove sono localizzate altre attività analoghe e i macchinari hanno dieci anni di vita sì da presumere la necessità di una loro sostituzione e ammodernamento. Alla luce di queste considerazioni, pertanto, il ricorso è da accogliere e l'atto impugnabile da annullare.

Da ultimo, tenuto conto della materia del contendere e dell'esito del giudizio, ritiene questa Commissione Tributaria Provinciale che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione tributaria provinciale di Varese - sezione VII,

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso annullando l'avviso di rettifica e liquidazione.

Compensa le spese.